

Regolamento didattico - Parte normativa

del Corso di Laurea Magistrale in

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDITORIA

COMMUNICATION, INFORMATION, PUBLISHING

Classe LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a e A3b della Scheda SUA Cds.

Art. 2 Regole di mobilità fra gli indirizzi del Corso di studio. Piano di studio individuale

Il piano didattico del Corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico - parte didattica. In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ne sceglie uno. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico si articola in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni (anche in modalità e-learning), attività didattiche a piccoli gruppi, progetti, attività di studio individuale e di autoapprendimento, attività di tirocinio e stesura della tesi di laurea. Le attività formative sono predisposte affinché gli studenti possano acquisire la formazione culturale e professionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso, come indicato nel Piano didattico generale allegato al Regolamento didattico - parte didattica.

L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, le altre attività formative, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'Ateneo, sono pubblicati sul portale del Corso (www.unibg.it/LM-CIE) e sono soggetti a verifica annuale da parte del Consiglio di dipartimento.

A ciascuna attività formativa è attributo il numero di CFU corrispondente all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno



da parte dello studente, di cui 6 ore circa per le lezioni frontali e circa 19 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, conferenze, seminari, interventi di docenti e/o docenti esterni che possono svolgersi in lingue diverse, nonché corsi di insegnamento in lingua inglese o in altre lingue straniere, anche sulla base di specifici programmi internazionali approvati dai competenti organi didattici.

Studenti stranieri

Dopo l'iscrizione al corso di laurea magistrale, lo studente con un livello B2 di conoscenza della lingua italiana è caldamente invitato a seguire i corsi di lingua italiana impartiti gratuitamente dal Centro italiano per stranieri della Università degli studi di Bergamo, al fine di migliorare la propria competenza. I corsi possono dar luogo a crediti riconoscibili come sovrannumerari o come scelta libera nel Corso di laurea magistrale.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

I corsi d'insegnamento non prevedono l'obbligo di frequenza. I tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria. La frequenza di seminari o laboratori predisposti da docenti del Corso nell'ambito dei propri insegnamenti potrà essere riconosciuta come parte della preparazione dell'esame o considerata una attività opzionale.

Le propedeuticità, ove sussistano, sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti e dei percorsi del Corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica e vengono rese note nel Piano didattico generale e nei programmi dei corsi d'insegnamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei relativi vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il Piano didattico generale specifica le modalità di verifica del profitto: l'esame, con il relativo voto in trentesimi, e il giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe



I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati. Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Non sono previsti riconoscimenti di CFU per conoscenze e abilità extrauniversitarie.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della tesi di laurea.

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea magistrale.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) della Scheda SUA Cds Sezioni A5a Caratteristiche della prova finale e A5b Modalità di svolgimento della prova finale.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.